

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ORDINANZA N. **006**

DEL **05. 05. 2011**

IL SINDACO

PREMESSO che, nel corso del mese di ottobre 2010, sulla scorta di risultanze di analisi su campione di acqua prelevata da pozzo privato sito in località Boschi di Puianello si evidenziava la presenza di valori inquinanti di cromo VI (cromo esavalente) oltre i limiti di tollerabilità;

DATO atto che, a fronte di quanto sopra esposto:

- con ordinanza sindacale n. 31 del 21.10.2010, veniva ordinato il divieto assoluto di prelevare, captare e attingere acqua dalle falde sotterranee da pozzi privati delle frazioni di Boschi, Forche, San Felice e Panperduto al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità e scongiurare problemi di carattere igienico – sanitario e all’ambiente;
- con ordinanza sindacale n. 33 del 23.10.2010, al fine di accertare le possibili cause nonché la provenienza dell’inquinante di cui sopra, veniva emesso provvedimento avente ad oggetto la società “I.G.R. S.p.a.”, con sede in Quattro Castella in Via G. di Vittorio, 53 – (P.I.: 02298050358);
- con ordinanza sindacale n. 1 del 4.03.2011, al fine di meglio valutare la natura e le possibili cause del fenomeno predetto, veniva disposto il prelievo di acqua mediante pompaggio forzato presso il pozzo insistente in immobile censito al NCEU del Comune di Quattro Castella al foglio 20 mappale 63 e ubicato in via Cavalieri di Vittorio Veneto 6;

TENUTO conto che a partire da febbraio 2011 è stata attivata da parte di ARPA una rete di trentacinque pozzi sentinella, periodicamente controllata, volta a monitorare l’eventuale evoluzione dell’inquinamento;

CONSIDERATO che, sulla scorta delle evidenze acquisite ed in particolare della campagna di campionamenti su pozzi irrigui effettuati su oltre 100 pozzi della zona, indagini sui terreni e sugli acquiferi e in coerenza con le valutazioni forniteci dalle autorità competenti in materia, ossia ARPA Sez. Reggio Emilia, Servizio Tecnico di Bacino e Provincia di Reggio Emilia, rispetto a quanto originariamente disposto con l’ordinanza sindacale n. 31 del 21.10.2010, pare congruo, pur confermando la persistenza di un possibile pericolo per la pubblica e privata incolumità, procedere in tale momento alla ripermimetrazione dell’area da sottoporre a salvaguardia, limitandola secondo quanto oltre indicato;

RITENUTO pertanto necessario al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità disporre immediatamente in via cautelativa e precauzionale, il divieto assoluto di prelevare, captare e attingere acqua dalle falde sotterranee da pozzi privati dell’area come sotto puntualmente individuata;

VISTI:

- il TT.UU. LL.SS approvato con R.D. del 27 luglio 1934 n. 1265;
- il Regolamento comunale d’igiene;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 - in particolare gli articoli 50 e 54;

ORDINA,

A MODIFICA DI QUANTO PRECEDENTEMENTE DISPOSTO, IL DIVIETO ASSOLUTO DI PRELEVARE, CAPTARE E ATTINGERE ACQUA DALLE FALDE SOTTERRANEE TRAMITE I POZZI AD USO PRIVATO, FINO A REVOCA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, a tutti i proprietari ed utilizzatori di pozzi situati in:

- **Via Montale, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Trilussa, Via Silone, Via Pavese, via San Felice, Via Myrdal;**
- **Via Goya, relativamente ai soli civici progressivi dai nn. 2 al 4/3 e relativamente ai civici nn. 25 e 27;**
- **Via G. di Vittorio, relativamente ai soli civici progressivi dai nn. 46 al 58 e relativamente ai civici nn. 41 e 44;**

risultano pertanto non più soggette al previgente divieto le Vie Isonzo, Danubio, Grandi, Fontanesi, Coppi ed altresì Via Goya e Via G. Di Vittorio, ma queste due ultime limitatamente ai soli nn. civici non ricadenti nel divieto di cui sopra;

PRESCRIVE

a tutti i proprietari ed utilizzatori di pozzi situati nelle vie oggetto del presente divieto di utilizzare per **QUALSIASI ATTIVITÀ** l'acqua proveniente dall'acquedotto in quanto sicura e continuamente sottoposta ai controlli di legge;

CHIEDE

A tutti gli interessati dal presente provvedimento, la disponibilità ad autorizzare i tecnici Ausl e Arpa ad effettuare i campionamenti necessari all'interno della propria proprietà privata;

DISPONE

1. la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio al fine dell'esecuzione di quanto sopra disposto, oltre ad informare i residenti delle vie suindicate dei provvedimenti da adottare;
2. di trasmettere per conoscenza la presente ordinanza a:
 - Ausl, Arpa;
 - Comando di Polizia dell'Unione Colline Matildiche;
 - Al Comando dei Carabinieri – Stazione di Quattro Castella;
 - Al Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Reggio Emilia;
 - Comune di Reggio Emilia;
 - Provincia di Reggio Emilia;
 - Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Reggio Emilia;
 - Iren Spa;

AVVERTE,

- che l'eventuale inosservanza del presente provvedimento sarà punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che i tecnici comunali, il Corpo di Polizia dell'Unione Colline Matildiche vigileranno sul rispetto di quanto prescritto nel presente provvedimento;

AVVISA,

ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241, che:

- contro il presente atto è ammesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla notificazione oppure in via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- L'Ufficio responsabile del Procedimento è l'Ufficio Tecnico, P.zza Dante n°1, Quattro Castella (RE) tel 0522-249211 nella persona del Dirigente dell'Area Arch. Giuliana Motti.

IL SINDACO

(Andrea Tagliavini)

